Oscuramento disposto

Numero registro generale 7098/2024
Numero sezionale 967/2025
Numero di raccolta generale 8071/2025
Data pubblicazione 27/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Relatore
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto:
SEPARAZIONE
DIVORZIO
Ud.06/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7098/2024 R.G. proposto da:
[redacted] elettivamente domiciliato in BRESCIA [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

[redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted] come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 59/2024 depositata il 15/01/2024.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

FATTI DI CAUSA

1.- [redacted] avevano contratto matrimonio concordatario in data 28 aprile 2007 ed avevano stabilito a [redacted] la casa coniugale; nel mese di [redacted] 2012 era nata la figlia [redacted] e pochi giorni dopo la [redacted] si era trasferita a casa dei genitori, in [redacted] unitamente alla neonata, facendo solo occasionalmente rientro alla casa coniugale nel corso degli anni successivi.

Con ricorso per separazione depositato in data 15.9.2017 [redacted] aveva chiesto al Tribunale di Brescia di dichiarare la separazione personale con addebito a carico della moglie, deducendo che l'allontanamento dalla casa coniugale nel 2012 era avvenuto a sua insaputa e che successivamente la moglie si era recata nella casa coniugale solo nei fine settimana per consentire gli incontri padre - figlia; che dall'aprile 2012 marito e moglie non avevano più intrattenuto rapporti affettivi e sessuali per decisione esclusiva della moglie; che la moglie, dopo essersi traferita presso i suoi genitori, aveva tenuto comportamenti contrari all'art.143, secondo comma, c.c. per non averlo assistito dopo le dimissioni ospedaliere a seguito di due interventi; deduceva quindi di avere subito maltrattamenti fisici e psicologico da pare della moglie anche di fronte alla figlia; riferiva di avere inviato alla moglie nel corso degli anni una serie di sms manifestandole il dissenso all'abbandono dell'abitazione coniugale che aveva formalizzato con raccomandata del 3.11.2016, fax del 19.4.2017, pec del 15.5.2017. La moglie si era costituita, convenendo per la separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito.

Il Tribunale di Brescia con sentenza pubblicata il 30 agosto 2023 addebitava la separazione alla [redacted]

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

La decisione di primo grado veniva impugnata dalla con appello cui resisteva

La Corte di appello di Brescia, in riforma della prima decisione, ha revocato la dichiarazione di addebito a carico della moglie con la sentenza n. 59/2024.

Segnatamente la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da consentire una pronuncia di addebito della separazione alla moglie, essendo invece emerso che il disgregarsi del matrimonio era maturato gradatamente nel corso degli anni a causa di incomprensioni ed incompatibilità tra i coniugi e che ad un certo punto il aveva accettato lo stile di vita matrimoniale impostogli dalla moglie (fol.7).

In particolare, ricostruita, sulla scorta delle acquisizione istruttorie, la vita familiare, la Corte di merito ha dedotto l'esistenza di una crisi preesistente che aveva iniziato a manifestarsi dal 2009, connotata da frequenti litigi e da un primo breve allontanamento dalla casa familiare da parte della cui erano seguiti, dopo il rientro a casa della moglie, ulteriori frequenti liti di cui aveva riferito la vicina di casa, ha ritenuto che coniugi avessero provato a superare le difficoltà e a ricostruire il nucleo familiare anche attraverso la genitorialità perseguita mediante la procreazione medicalmente assistita, senza che, tuttavia, fossero emersi elementi concreti del superamento della crisi nonostante la nascita della bambina.

Quanto poi, all'allontanamento dalla casa familiare realizzato nell'aprile del 2012, la Corte di appello lo ha ritenuto inizialmente giustificato dal bisogno di assistenza per le complicazioni del parto e ha ritenuto che il marito, pur all'oscuro, avesse inizialmente accettato la decisione della moglie, ritenendola bisognosa di cure e che poi, «col passare del tempo, il sig. sia rimasto sempre più contrariato e dispiaciuto dalla decisione della moglie di rimanere a vivere a anche perché, in

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

effetti, ormai la moglie si era ripresa e l'assistenza dei genitori non era più così strettamente necessaria alla [redacted] (che peraltro avevano iniziato a lavorare come avvocato a [redacted] facendosi aiutare dai genitori nella gestione di [redacted] mentre lei lavorava). Tuttavia, è certo che il [redacted] accettò tale situazione e infatti non chiese la separazione...» anche perché sperava nel rientro a casa della moglie. Ha aggiunto che era pacifico che «da ottobre 2012 la [redacted] aveva accettato di tornare con la figlia presso la casa coniugale tutti i fine settimana e che anche le vacanze estive vennero dall'estate 2012 in poi trascorse insieme dai coniugi, dalla figlia e dai genitori della [redacted] Risulta pacifico, perché affermato dal [redacted] e non contestato dalla [redacted] che da dopo l'allontanamento del 2.4.2012 la coppia non ebbe più rapporti intimi e che la [redacted] quando tornava a casa il fine settimana, dormiva con la figlia in una stanza diversa da quella del marito: tuttavia è innegabile che la situazione si sia in qualche modo stabilizzata e che il sig. [redacted] abbia alla fine accettato tale regime di vita matrimoniale perché il matrimonio è andato avanti per altri cinque anni, fino a settembre 2017, quando il [redacted] decise di proporre ricorso per separazione coniugale.» ed ha concluso «.....la storia coniugale così come ricostruita dalle emergenze processuali non consente, ad avviso di questa Corte, di addossare alla sola sig.ra [redacted] la responsabilità di avere causato la fine del matrimonio, matrimonio problematico sin dall'inizio e che si è andato nel corso degli anni, nonostante il progetto genitoriale, sempre più deteriorato fino ad arrivare a svolgersi con modalità senz'altro inizialmente imposte dalla [redacted] ma alla fine accettate anche dal marito.» (fol.9/10 della sent. imp.).

[redacted] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza n.59/2024 della Corte territoriale con dieci mezzi illustrati con memoria.

[redacted] ha replicato con controricorso, seguito da memoria.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

È stata disposta la trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- I motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono concernono, sotto diversi profili, la statuizione con cui è stata respinta la pronuncia di addebito a carico della moglie e vanno trattati congiuntamente.

2.2.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt.143 e 151, secondo comma, c.c., anche in relazione all'art.156 c.c., all'art.115 c.p.c. e all'art.2697 c.c. per illegittima revoca dell'addebito di colpa; il ricorrente si duole che sia stato revocato l'addebito di colpa alla moglie, nonostante le prove di due violazioni di doveri coniugali, costituite dall'abbandono della casa coniugale con la figlia e dal rifiuto di intrattenere rapporti sessuali con il marito, ascrivibili alla moglie.

Deduce la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c. in tema di onere di prova e di presunzioni, e lamenta che sia stata svalutata la prova documentale da lui offerta in merito all'assenza di una situazione di crisi familiare prima dell'abbandono della casa coniugale da parte della moglie; si duole che sia stato revocato l'addebito senza considerare che la moglie non aveva adempiuto all'onere di prova che incombeva su di lei per contrastare i fatti provati dal marito.

2.3.- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art.132, primo comma, n.4 c.p.c. per motivazione apparente, illogica e perplessa; dell'art.111 Cost. secondo il quale i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; dell'art.115 c.p.c. Il ricorrente deduce che la ritenuta disgregazione del matrimonio nel tempo è illogica e perplessa laddove attribuisce rilievo al primo fatto illecito di abbandono dell'abitazione coniugale avvenuto nel 2009, periodo in cui non vi era alcuna crisi dei rapporti familiari, ma i coniugi stavano affrontando difficoltà nell'intento di divenire genitori.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

2.4. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art.132, primo comma, n.3) c.c. per omesso riporto integrale delle conclusioni, in particolare delle istanze istruttorie e delle residue istanze di addebito dell'appellato, tutte non decise.

2.5.- Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art.112 e dell'art.132 n.3 c.p.c. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e sulle residue istanze di addebito dell'appellato, reiterate e coltivate in tutti gli atti. In ordine al secondo profilo il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso del tutto di pronunciarsi sui motivi successivi, non decisi nemmeno in primo grado, ma sempre reiterati.

2.6.- Il quinto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dal trasferimento formale di residenza verso l'abitazione coniugale in [redacted] subito dopo il parto e il mantenimento di tale residenza, dopo l'abbandono, fino a dopo l'udienza presidenziale di separazione.

2.7.- Il settimo motivo denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt.2727 e 2697 c.c. e l'uso illegittimo delle presunzioni. Il ricorrente denuncia che sono state utilizzate arbitrariamente presunzioni semplici al di fuori del dettato normativo (gravità, precisione e concordanza) per superare prove documentali fornite dall'odierno ricorrente per cassazione, anche per provare il suo dissenso all'allontanamento.

2.8.- L'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt.112, 104, primo comma, e 345 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la tesi privilegiata in sentenza dell'abbandono con *animus revertendi*, poi mutato in *animus non revertendi* è un'eccezione nuova senza alcun fondamento probatorio, è stata tempestivamente contestata ed avrebbe dovuto essere respinta o dichiarata inammissibile in sentenza.

2.9.- Il nono motivo denuncia la violazione/falsa applicazione art.151, secondo comma, c.c.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

La censura concerne la statuizione in cui la Corte di merito afferma che: "*la storia coniugale così come ricostruita dalle emergenze processuali non consente, ad avviso di questa Corte, di addossare alla sola sig.ra* [redacted] *la responsabilità di avere causato la fine del matrimonio, matrimonio problematico sin dall'inizio e che si è andato nel corso degli anni, nonostante il progetto genitoriale, sempre più deteriorato fino ad arrivare a svolgersi con modalità senz'altro inizialmente imposte dalla* [redacted] *ma alla fine accettate anche dal marito. La dichiarazione di addebito va quindi revocata*", perché, a suo parere, la sentenza, nella parte conclusiva, riferisce di aver accertato la sussistenza di cause di doppio addebito di colpa ai coniugi, per la fine della relazione coniugale e ciò nonostante la moglie non abbia proposto alcuna domanda di addebito a suo carico.

2.10.- Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.40795/2021).

Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).

Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di una giusta causa ex art.146 c.c. o che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).

Costituisce una "giusta causa", la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. n. 4540/2011). In proposito è stato chiarito che non costituisce "giusta causa" il solo fatto che il destinatario della relativa domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (Cass. n. 11792/2021).

L'anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integra un'eccezione in senso lato, e può essere rilevata d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n. 20866/2021),

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

anche se va tenuto conto che l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione (Cass. n. 11631/2024).

Secondo i principi ricordati, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui rappresentate come causa di addebito può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che *l'affectio coniugalis* era già venuta meno da tempo (Cass. n.25966/2022; Cass. 19450/2007)

2.11.- La statuizione impugnata risulta conforme ai principi delineati e non merita censura, tenuto conto che sotto molteplici profili le critiche – pur svolte come violazione di legge – intendono sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed un apprezzamento alternativo delle risultanze istruttorie che esorbita dall'ambito del giudizio di legittimità.

In particolare, va osservato che la Corte di appello ha proceduto ad una minuziosa ricostruzione delle vicende familiari – richiamata nella parte relativa ai "Fatti di causa" - ed ha accertato che la crisi familiare era già in atto prima dell'allontanamento della moglie dalla casa familiare, avvenuto immediatamente dopo il parto, tanto è vero che già in precedenza questa si era allontanata dal domicilio coniugale, che sono state raccolte testimonianze di

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

frequenti liti tra i coniugi e che lo stesso desiderio di genitorialità era stato vissuto come occasione per superare le difficoltà emerse. Nell'ampia ricostruzione dei fatti la Corte di appello ha evidenziato con congrua motivazione il progressivo ed irreversibile venir meno dell'*affectio coniugalis* e l'instaurazione di una modalità di relazione del tutto aliena dal coniugio, non smentita nemmeno dal ricorrente, senza che nel corso degli anni trascorsi dal momento dell'allontanamento a quello della presentazione della domanda di separazione sia emerso alcun indizio di opposto contenuto.

A fronte del percorso motivazionale appena riassunto, non ricorrono le violazioni di legge denunciate, né il vizio di omesso esame di fatti decisivi o "travisamento della prova" in violazione dell'art.115 c.p.c.

Occorre, invero, ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa [nella specie, la situazione personale esistente tra i coniugi prima dell'allontanamento della moglie, la rilevante discrasia temporale tra l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie (2012) e la determinazione del marito ad intraprendere il giudizio di separazione (2017), le modalità di prosecuzione del rapporto, aliene dall'ordinario coniugio, accettate nei fatti dal ricorrente] siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le tante Cass. Sez. U. n.8053/2014; Cass. n.27415/2018). Va ribadito che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187/2019).

Contrariamente a quanto adduce il ricorrente, poi, non sono all'evidenza configurabili come "fatti", il cui esame si assume omesso, la mancata formalizzazione del trasferimento della moglie, i messaggi sms e le missive con cui il ricorrente la invitava a rientrare nella casa familiare nel 2016 e nel 2017, né tantomeno "costituiscono violazione di legge". Non si riscontra alcuna pronuncia di doppio addebito, risultando piuttosto la rappresentazione della complessità ed inusualità della vicenda familiare esaminata. L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico (Cass. n. 26305/2018). Le censure sono, inoltre, inammissibili, nella parte in cui si risolvono, in realtà, nel sostenere, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (da ultimo Cass. n. 10927/2024). Neppure coglie nel segno la denuncia di travisamento della prova, che, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (*demonstrandum*), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (*demonstratum*), con conseguente, assoluta

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre (Cass. n. 9507/2023), il che non è nella specie. A ciò si aggiunga che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, il che, ancora una volta, non è nella specie.

Nel presente caso, il ricorrente insiste nel sostenere che la colpa della separazione sia addebitale alla moglie, sostanzialmente proponendo ad auspicando una rivisitazione delle emergenze istruttorie, così svolgendo doglianze che non superano il vaglio di ammissibilità.

È, inoltre, infondato il terzo motivo perché l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte (Cass. n.12864/2015).

Ciò, nel caso in esame, non è avvenuto perché la Corte territoriale ha deciso sulla domanda di addebito, anche implicitamente rigettando, nell'ambito della complessiva motivazione, le plurime prospettazioni.

Quanto alle richieste istruttorie che non sarebbero state esaminate (quarto motivo), va rimarcato che la censura si limita a riproporle, senza illustrarne la decisività alla luce di quanto

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

positivamente accertato dalla Corte di merito, di guisa che non è possibile apprezzarne la rilevanza.

2.12. – Ne consegue che i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono, complessivamente esaminati, vanno disattesi.

3.- Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt.246 e 112 c.p.c.

A parere del ricorrente la motivazione è apparente rispetto all'eccezione di incapacità a testimoniare dei genitori della moglie, quali complici dell'illecito (non in quanto parenti stretti); ricorrerebbe anche l'omessa pronuncia. Il ricorrente deduce di non avere contestato l'incapacità a testimoniare in ragione del rapporto di parentela, ma perché essi avevano un interesse in causa quanto parenti sia in punto di accertamento dei fatti, che di responsabilità, che di risarcimento danni.

Il sesto motivo è inammissibile perché non è emerso un attuale e concreto interesse giuridico dei genitori della moglie in causa.

In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile, nel caso in esame, nemmeno ipotizzata e non un mero interesse di fatto (Cass. n. 8832/2023; Cass. n. 7171/2024) e la deduzione del ricorrente in fase di merito risulta del tutto ipotetica e generica.

4.- Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt.91- 92 c.p.c. per omessa compensazione di spese.

Il decimo motivo deve essere disatteso, perché, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito, è diretto solamente ad evitare che possa

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

5.- In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 marzo 2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0